



Decreto-legge
Milleproroghe

Esiti esame parlamentare

Nota di Aggiornamento

24 febbraio 2022

Premessa

La Camera dei deputati ha approvato con modifiche, in prima lettura, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, c.d. Decreto Milleproroghe.

Il provvedimento è ora all’esame del Senato, che non apporterà ulteriori modifiche.

Si tratta del consueto provvedimento di fine anno volto a prorogare e definire termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché ad adottare misure organizzative per l’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica e anche in materia di innovazione tecnologica.

Tra le altre cose, il DL adegua il regime-quadro in materia di aiuti di Stato alla nuova durata del Quadro temporaneo europeo (come noto, oggetto di estensione temporale); proroga le misure emergenziali per lo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee societarie; contiene misure in materia di etichettatura degli imballaggi e sorveglianza radiometrica. Queste ultime proroghe, in particolare, si sono rese necessarie alla luce delle difficoltà applicative rappresentate a più riprese da Confindustria.

Durante l’esame parlamentare sono state approvate diverse modifiche che recepiscono istanze e proposte di Confindustria.

Il riferimento è, in particolare, a:

- il differimento, al 31 dicembre 2022, del termine di consegna dei beni strumentali ordinari e 4.0 per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, risulti un ordine irrevocabile accettato dal venditore e il versamento di un acconto in misura pari ad almeno il 20% del costo totale del bene;
- la proroga, per il 2022, per tutti per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali della facoltà di sospendere la rilevazione in bilancio dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- in materia di etichettatura degli imballaggi, la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di sospensione del relativo obbligo;
- in tema di radioprotezione, la proroga del termine per la misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui, prevista dall’articolo 22 del d.lgs. n. 101 del 2020;
- la proroga del termine per il versamento dell’IRAP non pagata e sospesa ai sensi del DL Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Invece, non sono state recepite le proposte sul diritto dei lavoratori in quarantena a un trattamento economico equiparato all’indennità di malattia.

Di seguito le principali misure di interesse, con evidenza delle modifiche approvate in Parlamento in sede referente.

Trattamento economico organi Camere di commercio (art. 1, c. 25-bis e 25-ter)

In sede referente, sono state approvate disposizioni riguardanti i compensi degli organi camerali volte a:

- prorogare il divieto dei compensi degli organi per le Camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso;
- reintrodurre i compensi per gli organi camerali, superando la vigente previsione che dispone la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali.

In ogni caso, i compensi dovranno essere stabiliti nei limiti delle risorse disponibili per le Camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale per il finanziamento ordinario delle stesse camere di commercio.

Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale (art. 1-quinquies)

In sede referente è stata prevista la proroga, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, degli accordi quadro e delle convenzioni nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed esauriti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame¹.

Sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche (artt. 1, c. 28-ter; 3-septies)

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate due modifiche riguardanti la decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche, introdotti dalla Legge n. 124/2017.

Come noto, la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche ha creato una serie di dubbi interpretativi e applicativi, più volte segnalati da Confindustria a Governo e Parlamento.

Di recente, nel corso dell'iter di conversione del c.d. DL Riaperture, è stata approvata una norma che, limitatamente all'anno 2021, proroga al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche (art. 11-*sexiesdecies* della legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).

¹ Consip, in qualità di centrale di committenza nazionale, ha messo a disposizione della PA gli strumenti di procurement idonei alla realizzazione dei progetti di trasformazione digitale: "Gare Strategiche" e "Gare SPC – Sistema Pubblico di connettività" (<https://www.consip.it/le-iniziative-consip-per-la-digitalizzazione-della-pa>)

Gli emendamenti approvati in sede di conversione del DL in esame intervengono nuovamente sulla decorrenza del regime sanzionatorio, prevedendo:

- per l'inosservanza degli obblighi informativi per l'anno 2021, la proroga al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio attualmente previsto) dell'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017;
- per l'inosservanza degli obblighi informativi per l'anno 2022, la decorrenza delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 a partire dal 1° gennaio 2023.

Proroga di termini in materia di assemblee societarie, riduzione del capitale sociale e antiriciclaggio (art. 3, c. 1-1-ter)

Viene opportunamente prorogata al 31 luglio 2022 la vigenza delle norme che - in considerazione dell'emergenza epidemiologica - hanno consentito, tra l'altro, lo svolgimento delle assemblee di società (di capitali, cooperative e mutue assicuratrici) e di enti e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Si ricorda, inoltre, che le medesime norme attribuiscono alle Srl, in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie, la facoltà di disporre l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto e alle società con azioni quotate (o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato, anche ove lo statuto disponga diversamente.

La vigenza di tali misure - originariamente fissata al 31 luglio 2020 - era stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2021. A seguito dell'entrata in vigore del DL, tali regole potranno applicarsi alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Inoltre, in sede referente, è stata estesa anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 la sterilizzazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (*i.e* obblighi di: riduzione del capitale per perdite; scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

Si ricorda che già il DL n. 23/2020 (c.d. *Liquidità*) aveva previsto la sterilizzazione dei richiamati obblighi per le fattispecie verificatesi *entro* la data del 31 dicembre 2020. Successivamente, la L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021): *i*) al fine di chiarire un dubbio interpretativo, ha modificato la precedente formulazione contemplando le perdite emerse nell'esercizio *in corso* alla data del 31 dicembre 2020, in modo da ricomprendere anche gli esercizi sociali che non coincidono con l'anno solare; *ii*) ha posticipato al quinto esercizio successivo il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo.

Infine, sempre in sede referente, sono state approvate modifiche in materia di antiriciclaggio, prevedendo una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto e rafforzando la tutela del segnalante di operazioni sospette.

Fondi immobiliari quotati (art. 3, c. 1-bis)

In sede referente, è stata inserita la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale i gestori di fondi immobiliari quotati possono prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo, contestualmente estendendo tale durata al 31 dicembre 2023, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Liquidità delle imprese appaltatrici (art. 3, c. 4)

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità, per la stazione appaltante, di erogare all'appaltatore un'anticipazione del prezzo, pari al 30% del valore del contratto, nei limiti delle risorse disponibili. Si tratta di un intervento normativo volto a garantire liquidità alle imprese, anche in considerazione dell'aumento dei prezzi delle materie prime.

Operatività straordinaria del Fondo garanzia PMI nell'anno 2022 (art. 3, c. 4-bis e 4-ter)

In sede referente, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina emergenziale del Fondo di garanzia PMI, intervenendo sulle recenti misure contenute nella Legge di bilancio 2022. In particolare:

- si chiarisce che, a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio, sono garantiti dal Fondo stesso nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria;
- quanto ai finanziamenti per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti, si conferma che la misura massima di copertura del Fondo dell'80% operi in favore di tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del merito creditizio;
- per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020 (cd. DL Liquidità), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso del 2022, il periodo di preammortamento (precedentemente pari a 24 mesi) può essere allungato fino a ulteriori sei mesi, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti. Trattandosi di una revisione contrattuale dell'operazione, restano fermi in capo al soggetto finanziatore gli obblighi di segnalazione e prudenziali richiesti dalla regolamentazione finanziaria.

Ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 3, c. 5-quinquiesdecies)

In sede referente, è stata approvata una modifica che - in linea con le istanze di Confindustria - interviene per risolvere alcuni profili di criticità legati alla norma della legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021) che ha prorogato, per il 2022, la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere la rilevazione in bilancio dell'ammortamento annuo del costo delle

immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga alle disposizioni civilistiche (art. 2426, comma 2 c.c.).

Si tratta di una facoltà che era stata introdotta nel c.d. DL agosto (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del DL 14 agosto 2020, n. 104) per mitigare gli effetti negativi della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 sui bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2020 e chela legge di bilancio aveva prorogato limitandone tuttavia l'applicazione ai soli soggetti che non avessero già utilizzato il 100% dell'ammortamento.

Per effetto delle modifiche approvate in prima lettura, l'applicazione della disciplina in esame viene estesa all'esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non più per solo quelli che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Note di variazione nelle procedure concorsuali (art. 3-bis)

In sede referente, è stata modificata la decorrenza di applicazione della disciplina che consente di emettere le note di variazione sin dalla data di apertura di una procedura concorsuale (articolo 18 Decreto Sostegni-*bis*). La disposizione anticipa di un giorno l'applicazione della nuova disciplina disponendo che essa si applichi a tutte le procedure avviate dalla data del 26 maggio 2021 (compreso). Sebbene positiva, tale anticipazione non risponde alle esigenze degli operatori che auspicavano, invece, l'estensione della nuova disciplina anche ai crediti oggetto di procedure già avviate alla data indicata, per i quali, allo stato attuale, occorre attendere l'esito infruttuoso.

Proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali per la fruizione del credito d'imposta 2021 (art. 3-quater)

In linea con le istanze di Confindustria, è stato approvato in sede referente un emendamento che estende i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi ordinari e 4.0, disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di applicare anche ai beni consegnati entro il 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022), le aliquote agevolative fissate per il 2021; resta ferma la duplice condizione di un ordine irrevocabile e di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, esistenti alla data del 31 dicembre 2021.

Si tratta di una misura importante che consente di non penalizzare gli investimenti che, per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti, non riusciranno ad essere conclusi entro il 30 giugno 2022. Infatti, il protrarsi delle difficoltà connesse alla pandemia e le evidenti criticità che attualmente si riscontrano nel reperimento di materie prime e componenti rendono, nella maggior parte dei casi, molto complesso, se non impossibile, per i fornitori adeguarsi al termine di consegna fissato al 30 giugno 2022 per beni ordinati entro il 2021.

Per i contribuenti che hanno effettuato ordini e acconti entro il 31 dicembre 2021 ne sarebbero derivate gravi conseguenze in ragione della riduzione delle aliquote agevolative prevista per gli investimenti effettuati nel 2022 (nel 2022, le aliquote per i beni ordinari materiali e immateriali passano dal 10% al 6%; per i beni materiali 4.0 si passa dalle aliquote

del 50%, 30%, 10% a seconda dello scaglione di investimento, ad aliquote del 40%, 20% e 10%, sempre parametrate al volume dell'investimento).

Disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (art. 3-sexies)

A seguito di una modifica approvata in sede referente, per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura.

Termini di prescrizione degli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche (art. 9, c. 3-4)

Vengono prorogati i termini di prescrizione relativi agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche verso i loro dipendenti. Ciò si rende necessario per superare un meccanismo inverso introdotto nel 2019 per cui le contribuzioni riferite agli anni 2016 e 2017 si sarebbero prescritte prima (rispettivamente, il 1° gennaio 2021 e il 1° gennaio 2022) rispetto a quelle relative a periodi più remoti (la contribuzione riferita al 2015 si prescrive dal 1° gennaio 2023).

In sede referente è stato specificato che: i) le pubbliche amministrazioni sono tenute, e non ammesse, come attualmente previsto, ad eseguire tale versamento nei termini suddetti; ii) non si applichino, fino al 31 dicembre 2022, le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Fondi di solidarietà bilaterale (art. 9, c. 5)

L'art. 9, comma 5, adegua il campo di applicazione delle disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio appena approvata in tema di ammortizzatori sociali.

Fondo nuove competenze (art. 9, c. 8)

Viene prorogato al 2022 il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo nuove competenze, istituito per sostenere imprese e lavoratori nella fase post pandemica e recentemente rifinanziato dal c.d. DL Recovery (DL n. 152/2021).

Proroga termini patenti estere e revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, divieto decurtazioni di corrispettivo per gestori servizi di trasporto pubblico locale e regionale e incentivazione al trasporto ferroviario a seguito dell'emergenza epidemiologica (artt. 2, c. 3; 10, c. 1-1-bis-1-ter - 3-quater - 3-terdecies)

È prevista una proroga per le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito e Irlanda del Nord, sempreché i titolari siano residenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, che possono condurre i mezzi sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2022.

A seguito di modifiche apportate in sede referente, viene regolamentata la circolazione dei monopattini a propulsione elettrica che dal 30 settembre 2022, qualora siano commercializzati in Italia, devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote; per quelli già in circolazione, è previsto un adeguamento entro il 1° gennaio 2024. Vengono specificate, inoltre, le aree dove è ammesse la circolazione.

Approvate anche modifiche per prorogare - al 31 dicembre 2022 - le misure d'incentivazione per conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci.

È stato altresì costituito – sempre a seguito di modifiche in prima lettura - un fondo, denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, con dotazione di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono patente autotrasporto”².

Viene prorogata al 31 marzo 2022 la possibilità, per gli ispettori del MIMS, di effettuare gli accertamenti previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A seguito di una modifica approvata in sede referente, tale termine è prorogato al 31 dicembre 2022. Specifiche previsioni di proroga riguardano le revisioni delle macchine agricole.

Inoltre, in sede referente è stata prevista la proroga al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, del divieto di decurtazione dei corrispettivi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in relazione alle minori corse effettuate o alle minori percorrenze realizzate.

Sempre in materia di trasporti vengono prorogati i termini (al 15 marzo 2022 per l'adozione del decreto del MIMS; al 30 aprile 2022 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie; al 30 giugno 2022 per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari) relativi all'erogazione dei benefici alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale per i danni subiti a seguito dell'emergenza pandemica.

Vengono altresì prorogati i termini (al 30 gennaio 2022 per la rendicontazione da parte delle imprese e al 31 marzo 2022 per l'erogazione dei benefici) relativi all'erogazione dei benefici alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per i danni subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica.

² Tale buono interviene sul costo della spesa sostenuta per conseguire la patente per l'80% e fino ad un massimo di 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il “buono patente autotrasporto” può essere riconosciuto per una sola volta. Con decreto del MIMS verranno stabilite modalità e termini per la presentazione delle domande ed erogazione del contributo suddetto.

Lavoro portuale (art. 10, c. 3-sexies-3-decies)

In sede referente sono state approvate modifiche volte a prorogare dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 la possibilità, da parte delle Autorità di sistema portuale, di prevedere un contributo a favore delle imprese operanti in ambito portuale a parziale ristoro dei danni derivanti dal calo delle attività dovute all'emergenza da COVID19. Inoltre, viene consentito alle Autorità di sistema portuale di finanziarie misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni portuali ovvero dipendenti di terminal portuali.

Etichettatura degli imballaggi (art. 11, c. 1-2)

Per quanto riguarda l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, in prima lettura, sono state apportate modifiche in linea con le istanze di Confindustria.

In particolare, si prevede la sospensione dell'art. 219, co. 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, fino al 31 dicembre 2022, in luogo della precedente proroga il cui termine era fissato al 31 dicembre 2021.

Inoltre, la norma prevede che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, in luogo della precedente formulazione che fissava il c.d. "salva scorte" al 1° gennaio 2022.

Sempre in tema di etichettatura, il co. 2 della norma in esame dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro della transizione ecologica adotti, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.

Come richiesto da Confindustria, tale decreto dovrà definire indicazioni certe, semplici e uniformi ed essere notificato alla Commissione europea a titolo di regola tecnica, per evitare la segmentazione dei mercati a livello europeo.

Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (art. 11, c. 3)

In tema di compensazione dei costi indiretti, il DL dispone che il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'art. 23, co. 8, del d.lgs. n. 47 del 2020, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022, consentendo così più tempo per l'avvio delle relative pratiche.

Import virtuale energia (art. 11, c. 4)

Al fine di consentire alle imprese energivore italiane di competere con le imprese straniere, viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 il meccanismo di perequazione c.d. import virtuale.

Come noto, tale meccanismo si inserisce nella realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, per il quale in Italia è stato dato mandato a Terna di provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire - a

seguito di mandati *ad hoc* da parte dei medesimi soggetti - uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero.

A Terna è stato anche affidato il compito di organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti privati energivori dei singoli *interconnector*, specificando nel bando l'impegno dei medesimi soggetti a stipulare il successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile. La durata di tale esenzione è fino a venti anni.

In attesa della realizzazione dell'infrastruttura, ai privati finanziatori viene riconosciuta una misura agevolativa, con la quale si permette agli stessi di importare energia dall'estero a un prezzo mediamente inferiore a quello del mercato italiano. La legge di stabilità 2016 ha prorogato sino al 2021 tale beneficio, che il DL proroga ora ulteriormente fino al 2026.

Sorveglianza radiometrica (art. 11, c. 5)

Il DL in esame interviene anche in materia di sorveglianza radiometrica, che è stata oggetto di importanti modifiche nell'ultimo periodo.

Come noto, infatti, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica su tali materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse.

La materia è stata oggetto di una complessiva rivisitazione con il d.lgs. n. 101/2020, che ha dettato una nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

Il DL proroghe, intervenendo sull'art. 72, co. 4 del d.lgs. n. 101/2020, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dal co. 3 del medesimo articolo o di un intervento legislativo che eviti le criticità della disciplina contenuta nello stesso d.lgs. (si tratta dell'allegato XIX, di impossibile applicazione, che entrerebbe in vigore come disciplina suppletiva in assenza del decreto ministeriale o di un intervento legislativo), proroga di 60 giorni (fino al 1° marzo 2022) l'applicazione della disciplina relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici prevista all'articolo 2 del d.lgs. n. 100 del 2011 e la contestuale applicazione dell'articolo 7 dell'Allegato XIX al predetto d.lgs. n. 101/2020 in materia di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta, oltre che sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi.

Inoltre, in prima lettura è stata approvata una modifica che, in linea con le istanze di Confindustria, proroga al 30 giugno 2022 il termine per la misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui, prevista dall'articolo 22 del d.lgs. n. 101 del 2020. Tale modifica risponde alla necessità di garantire agli esercenti, che devono effettivamente essere assoggettati all'obbligo di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui da essa derivanti, un tempo adeguato necessario a verificare la congruità con l'elenco di attività

riportato all'allegato 2 del medesimo decreto, in quanto in tale elenco sono riportate voci non presenti nella Direttiva comunitaria.

Protezione radiazioni ionizzanti (art. 4, c. 8-septies)

A seguito di un emendamento approvato in sede referente, viene prorogato il termine - dal 27 febbraio 2022 al 31 marzo 2023 - previsto per il raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni circa la definizione delle modalità di registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti dagli attuali 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla radioprotezione.

Misure in materia di energia (art. 11, comma 5-octies)

In prima lettura, è stata approvata una modifica che prevede che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, di cui all'articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), debba essere effettuata entro il 30 giugno 2022.

Regime-quadro della disciplina degli aiuti di Stato (art. 20)

Il DL provvede ad allineare il regime-quadro della disciplina sugli aiuti di Stato (previsto dagli artt. 53-65 del DL 34/2020 e che consentiva a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio di adottare misure di aiuto in linea con il Quadro temporaneo senza preventiva notifica e autorizzazione della Commissione europea) alla sesta modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza epidemiologica. Infatti, la Commissione europea ha prorogato di 6 mesi la validità del Quadro temporaneo, che resterà in vigore fino al 30 giugno 2022.

IRAP (art. 20-bis)

Con una modifica approvata in prima lettura, e in linea con un'istanza di Confindustria, è stato posticipato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi del DL Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

ILVA (art. 21)

Con un emendamento approvato in prima lettura, è stata soppressa la disposizione del DL che destinava le risorse finora inutilizzate (pari a 575 milioni di euro) - afferenti al patrimonio destinato costituito con le risorse sequestrate alla famiglia Riva - a favore di interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

Pertanto, tale patrimonio resta destinato, in via prioritaria, agli interventi ambientali previsti dall'offerta vincolante del soggetto aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA



in AS, che coincidono con gli interventi ambientali previsti dal DPCM 29 settembre 2017. Le somme eccedenti rispetto a tali finalità devono essere utilizzate per gli interventi ambientali che il medesimo DPCM del 2017 pone in capo ad ILVA in AS, riferibili alle aree esterne allo stabilimento; le restanti somme sono destinate a interventi di tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e bonifica ambientale da parte della gestione commissariale di ILVA.